



TRIBUNALE DI PIACENZA
Ufficio Fallimenti

Chiamata 624
2017

N. 2/11 R.C.P.

Il Tribunale di Piacenza,
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Giuseppe BERSANI	Presidente
dott. Antonino FAZIO	Giudice
dott. Luca MILANI	Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.6.2017 nel procedimento promosso dal [redacted], in persona del [redacted] per la risoluzione del concordato preventivo [redacted], omologato con decreto del Tribunale di Piacenza del 1-28.2.2012;

rilevato che

- con ricorso depositato il 20.4.2017 il [redacted] ha chiesto la risoluzione del concordato preventivo di [redacted] per inosservanza degli impegni assunti con la proposta concordataria, esponendo di essere creditore della medesima per la somma di euro 8.109,60, importo collocato nella classe 3) del piano concordatario e qualificato all'interno della proposta come credito chirografario;
- il citato creditore ha dedotto che dall'ultima relazione del Commissario Liquidatore, depositata in data 13.3.2017, emergerebbe inequivocabilmente come la proposta concordataria non risulti attuabile, con manifesta impossibilità del pagamento dei creditori chirografari ed anche del ceto privilegiato, in ragione dell'insufficienza dell'attivo e della carenza di liquidità;
- con provvedimento del 26.4.2017 è stata fissata l'udienza camerale per la comparizione delle parti ai fini della decisione in ordine alla risoluzione del concordato preventivo ed all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, con comunicazione della fissazione dell'udienza agli ulteriori creditori che prima dell'apertura del procedimento di concordato preventivo avevano presentato istanza per il fallimento della [redacted];
- con memoria depositata il 16.6.2017 si è costituita [redacted], con il patrocinio dell'Avv. Francesco Santangelo, sottolineando che il ricorrente avrebbe erroneamente indicato come avvenuto il pagamento delle spese di procedura e dei creditori in prededuzione, e che lo stesso non avrebbe allegato elementi idonei a qualificare l'inadempimento del proprio credito come di non scarsa importanza. Inoltre, parte resistente ha rimarcato come non sia ancora stata avviata la procedura di liquidazione dei beni, e come in tali condizioni non sia possibile sostenere che la società

sottoposta a concordato preventivo risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti con la proposta. Peraltro, nella relazione ex art. 172 l.f. del Commissario giudiziale non erano stati evidenziati fatti o circostanze pregiudizievoli per il patrimonio societario.

In diritto, la resistente ha evidenziato come la liquidazione dei beni secondo i valori indicati nella proposta consentirebbe il soddisfacimento degli obblighi concordatari, e come al momento non sussista ancora la possibilità di valutare l'inadempimento del debitore, sia perché l'attività di liquidazione non è ancora iniziata, sia perché non sono stati tenuti in considerazione fattori esterni (crisi del mercato) in grado di incidere sull'imputabilità dell'inadempimento.

- all'udienza camerale è comparso il ricorrente, il quale ha insistito nell'istanza di risoluzione, chiedendo altresì che il Tribunale dichiari il fallimento di _____ in continuità. Gli organi della procedura, in particolare il Commissario Giudiziale, hanno osservato che difficilmente i beni potranno essere liquidati secondo gli importi stimati nella proposta, specialmente le rimanenze di magazzino per 400.000 euro. Il procuratore della resistente, infine, ha richiamato le argomentazioni spese all'interno della memoria di costituzione e ha eccepito l'improcedibilità dell'istanza di fallimento per insussistenza di un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore ad euro 30.000.

considerato che

- alla data odierna non è possibile per il Tribunale valutare il profilo dell'inadempimento delle obbligazioni concordatarie assunte dal debitore, in quanto le operazioni di liquidazione dei beni - in particolare del capannone dal valore stimato di euro 800.000 - non sono ancora iniziate, pur essendo state espressamente autorizzate dal Giudice delegato con decreto del 3.11.2016;
- solo dopo aver verificato l'andamento delle attività di liquidazione del patrimonio sarà possibile per il Tribunale accertare se sussista la possibilità di realizzare gli obiettivi posti all'interno del piano concordatario;

Visto l'art. 186 l.f.

INVITA

il Commissario liquidatore a procedere senza indugio alle attività prodromiche alla liquidazione del patrimonio societario

CONVOCA

le parti all'udienza del 25.9.2017, ore 11.30, allo scopo di verificare lo stato della procedura di liquidazione dei beni.

MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Piacenza, 28 giugno 2017

Il Giudice estensore

Il Presidente

